

Fatto

RITENUTO che B.R. dopo le dimissioni dall'impiego presso F.B.M. Hudson s.p.a. riceveva la pensione di anzianità che tuttavia gli veniva revocata dall'INPS in quanto l'Istituto ha ritenuto che mantenesse un ininterrotto rapporto di lavoro subordinato con il predetto datore, col quale aveva stipulato un fittizio contratto di collaborazione coordinata continuativa; che Benedetti ha agito in giudizio chiedendo il ripristino della prestazione previdenziale; che, rigettata la domanda in primo grado e proposto appello dall'interessato, la Corte d'Appello (sentenza 24.05.11) rigettava l'impugnazione rilevando che il rapporto avesse natura di lavoro subordinato, prendendo a riferimento il testo del contratto, il verbale di ispezione e le dichiarazioni ispettive di alcuni dipendenti F.B.M. Hudson s.p.a.; che B. propone ricorso per cassazione con due motivi: 1) col primo contesta l'accertamento della Corte d'Appello, nega l'esistenza della subordinazione e censura le modalità di accertamento del giudice di merito che aveva preso in esame solo il testo del contratto, senza effettuare concreti riscontri nella realtà del rapporto e senza tener conto della volontà espressa dalle parti del rapporto; 2) col secondo motivo si duole della genericità delle circostanze desumibili dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro assunte a verbale in sede amministrativa prima della causa; che l'INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è infondato in quanto si risolve in realtà in una generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata alla quale si limita a contrapporre una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto correttamente effettuati dal giudice d'appello in ordine alla qualificazione come subordinato del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui si tratta;

che la valutazione in questione appartiene all'ambito tipico del giudizio di merito ed essendo scevra da vizi logici e giuridici si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, dovendo ricordarsi in proposito che quello di cassazione non è un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza; essendo bensì (Cass. civ., sez. V, n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l'elenco tassativo di motivi previsto dalla legge;

che in particolare la valutazione operata dal giudice d'appello sulla qualificazione del rapporto di lavoro e sulla corretta gestione dell'onere della prova rispetta il consolidato orientamento di questa Corte in ordine alla esistenza della subordinazione la quale è stata riscontrata alla luce delle circostanze (relative a direttive, timbratura cartellino, paga fissa, rimborso spese, tempi prefissati, potere disciplinare, ecc.) desumibili dall'esame dello stesso testo del contratto di collaborazione; rivelatrici in realtà della persistenza di un rapporto di lavoro subordinato; che alcun valore determinante è stato assegnato alla tipologia delle mansioni come addetto alla formazione di altri dipendenti (mentre in precedenza il B. era responsabile del cantiere e coordinatore) alla luce delle contraddizioni e della scarsa credibilità riscontrate nei testimoni;

che costituisce ius receptum la tesi secondo cui è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

che per risalente orientamento tale criterio si applica anche in relazione alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva le quali possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa;

che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 2100, di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 febbraio 2017.